

Ordinanza
sulla promozione dello sport e dell'attività fisica
(Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

del 23 maggio 2012 (Stato 1° dicembre 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 17 giugno 2011¹ sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo);

visto l'articolo 6 capoverso 5 della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale (LPers),

ordina:

Titolo 1: Programmi e progetti

Capitolo 1: Presupposti di carattere generale per il sostegno

Art. 1

La Confederazione sostiene programmi e progetti nel campo della promozione dello sport e dell'attività fisica quando sussiste un interesse pubblico e il sostegno da parte di altri manca o è insufficiente. Un'organizzazione viene sostenuta soltanto se essa stessa contribuisce al finanziamento di un progetto o di un programma.

Capitolo 2: «Gioventù+Sport»

Sezione 1: Gli obiettivi di «Gioventù+Sport»

Art. 2

¹ Gioventù e Sport (G+S) persegue i seguenti obiettivi:

- a. organizzare e promuovere sport adatti ai bambini e ai giovani tenendo in considerazione i principi fondamentali della correttezza e della sicurezza;
- b. consentire ai bambini e ai giovani di vivere lo sport in tutte le sue dimensioni e di collaborare alla realizzazione delle attività e incoraggiare il loro inserimento in una comunità sportiva;
- c. sostenere lo sviluppo e la realizzazione dei giovani sotto gli aspetti pedagogico, sociale e della salute;
- d.³ ...

RU 2012 3967

¹ RS 415.0

² RS 172.220.1

³ Abrogata dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

- e. preparare con una formazione specifica gli sportivi ai propri compiti di quadri G+S, provvedere alla loro formazione continua⁴ in funzione delle necessità e accompagnarli nell'esercizio della loro funzione di quadro G+S.

² Per favorire l'integrazione sociale, la parità tra i sessi, la salute pubblica o la promozione di G+S, l'Ufficio federale dello sport (UFSP) può adottare misure per facilitare l'accesso di determinati gruppi di bambini e giovani a singole discipline sportive G+S o al programma G+S nel complesso.

Sezione 2: Offerte G+S

Art. 3 Principio

¹ G+S comprende la formazione dei bambini e dei giovani nelle discipline sportive G+S nell'ambito di corsi e campi nonché la formazione dei quadri.

² I corsi e i campi G+S previsti sull'arco di un anno al massimo, che l'organizzatore annuncia tutti insieme all'autorità competente per l'autorizzazione vengono riuniti sotto la stessa offerta G+S.

Art. 4 Partecipazione a corsi e campi G+S

¹ La partecipazione a corsi e campi G+S è aperta a tutti i bambini e giovani domiciliati in Svizzera.

² I bambini e i giovani domiciliati all'estero possono partecipare a corsi e campi G+S soltanto se sono cittadini svizzeri.

³ Se un corso o campo G+S inizia nell'anno civile prima che il bambino compia cinque anni, egli può partecipare a condizione che compia cinque anni durante il corso o il campo G+S.

⁴ I giovani che compiono vent'anni durante un corso o campo G+S, possono portarlo a termine.

⁵ Non sussiste alcun diritto alla partecipazione a corsi o campi G+S.

⁶ Nel quadro del numero massimo di partecipanti a corsi o campi G+S, un organizzatore può ammettere bambini e giovani che non adempiono le condizioni di cui ai capoversi 1 a 4. Questi non sono considerati nel calcolo dei contributi e non danno diritto a prestazioni di alcun tipo.

Art. 5 Luogo di svolgimento

¹ I corsi G+S devono svolgersi in linea di principio in Svizzera. In casi eccezionali si possono tenere all'estero allenamenti o competizioni isolati.

⁴ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² I campi G+S devono svolgersi in linea di principio in Svizzera. Possono aver luogo all'estero, sempre che siano offerti da un organizzatore che propone corsi e campi G+S principalmente in Svizzera.

Sezione 3: Discipline sportive G+S e gruppi di utenti

Art. 6⁵ Discipline sportive G+S

¹ Una disciplina sportiva può essere ammessa come disciplina sportiva G+S se:

- a. l'attività motoria che la definisce è svolta dalla persona che la pratica;
- b. la sua pratica regolare promuove la capacità di prestazione fisica contribuendo a plasmare pure l'aspetto mentale della prestazione;
- c. viene praticata secondo determinate regole che garantiscono anche l'incolumità fisica e psichica, la sicurezza e la salute dei partecipanti;
- d. è garantito un approccio rispettoso dell'ambiente;
- e. la sua impostazione teorica e pedagogica è conforme a valori fondamentali, quali l'uguaglianza, il rispetto reciproco, l'onestà e la correttezza;
- f. è praticata regolarmente da bambini e giovani in età G+S in forma organizzata e nell'ambito di un gruppo; e
- g. è sostenuta da una federazione d'importanza nazionale che:
 1. è affiliata all'associazione mantello dello sport svizzero, e
 2. ha la volontà e i mezzi per assumersi compiti nello sviluppo della disciplina sportiva in questione come pure nella formazione e nella formazione continua dei monitori delle organizzazioni affiliate.

² In nessun caso sono ammessi:

- a. gli sport motoristici e aeronautici;
- b. le discipline sportive che prevedono come scopo ultimo l'atterramento dell'avversario e in cui non si stabilisce espressamente che i bambini e i giovani possono praticarle soltanto senza l'atterramento dell'avversario;
- c. le discipline sportive che comportano un rischio elevato per i partecipanti, segnatamente quelle di cui all'articolo 1 capoverso 2, lettere c–e della legge federale del 17 dicembre 2010⁶ concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio.

³ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le discipline sportive G+S.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

⁶ RS 935.91

Art. 77**Art. 8** Gruppi di utenti

¹ In G+S si distinguono sei gruppi di utenti (GU). L'UFSPPO ripartisce le diverse offerte nei seguenti gruppi di utenti:⁸

- a.⁹ le offerte G+S del GU 1 sono offerte proposte da società sportive o da organizzazioni dal funzionamento analogo in cui nell'ambito di corsi con bambini o giovani si allenano e si praticano, in seno a un gruppo stabile, una o più discipline sportive G+S in modo regolare, mirato e guidato o si fa vivere, nel quadro di campi, la pratica delle attività sportive e la cura degli aspetti sociali;
- b. le offerte G+S del GU 2 sono offerte di cui alla lettera a, per le quali però lo svolgimento regolare delle attività dipende da condizioni esterne, segnatamente dal vento, dall'acqua e dalla neve;
- c.¹⁰ le offerte G+S del GU 3 sono offerte proposte da federazioni e associazioni giovanili, che consistono nell'avviare bambini e giovani verso il gioco e lo sport nel quadro di campi e nell'insegnare loro a curare gli aspetti sociali;
- d. le offerte G+S del GU 4 sono offerte proposte da Cantoni, Comuni o federazioni sportive. Il lavoro con i bambini o i giovani consiste nel far vivere a bambini e giovani, nel quadro di campi, la pratica delle attività sportive e la cura degli aspetti sociali o nell'avviarli ad allenare e praticare nel quadro di corsi una o più discipline sportive G+S in modo regolare e mirato, in seno a un gruppo stabile;
- e. le offerte G+S del GU 5 sono offerte proposte dalle scuole al di fuori del programma scolastico obbligatorio in cui, sotto forma di corsi e campi, si allenano e praticano con bambini o giovani, in seno a un gruppo stabile, una o più discipline sportive G+S in modo regolare, mirato e guidato. I campi G+S possono essere organizzati anche durante l'orario scolastico;
- f. le offerte G+S del GU 6 sono le offerte proposte da Cantoni, Comuni, federazioni sportive, società sportive od organizzazioni dal funzionamento analogo:
 - 1.¹¹ ...
 2. per misure di incentivazione particolari secondo l'articolo 22 capoverso 4;

⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1513).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6589).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU **2022** 217).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU **2014** 2841).

¹¹ Abrogato dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1513).

g.¹² ...

2 ...¹³

Art. 9 Requisiti specifici per le singole discipline sportive G+S e i gruppi di utenti

¹ Per i singoli gruppi di utenti il DDPS stabilisce:

- a. la durata minima dei corsi e dei campi;
- b.¹⁴ il numero minimo di attività per ciascun corso o campo;
- c.¹⁵ la durata minima delle singole attività.

² Per i corsi e i campi G+S delle singole discipline sportive stabilisce il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni monitore G+S.

³ Nei limiti previsti dall'articolo 6 capoverso 3 LPSpo, l'UFSPo può limitare l'età dei partecipanti per determinate discipline sportive, attività o gruppi di utenti.¹⁶

⁴ L'UFSPo definisce gli altri requisiti specifici per lo svolgimento di offerte G+S nelle singole discipline sportive, attività o nei singoli gruppi di utenti.¹⁷

Sezione 4: Organizzatori

Art. 10¹⁸ Requisiti per gli organizzatori di offerte G+S

¹ Chi intende svolgere corsi o campi G+S in una o più discipline sportive G+S (organizzatore) deve:

- a. essere una scuola o una persona giuridica di diritto privato o pubblico, in particolare una federazione o società sportiva, una federazione o associazione giovanile;
- b. essere costituito secondo il diritto svizzero;
- c. avere la propria sede in Svizzera;
- d. essere registrato presso l'UFSPo.

¹² Abrogata dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

¹³ Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2020 1513).

² Le persone giuridiche costituite come società di capitali o cooperative, nonché le persone fisiche devono svolgere la propria attività aziendale o professionale principale nell'ambito della formazione sportiva o dell'insegnamento di attività sportive.

Art. 10a¹⁹ Registrazione come organizzatore

¹ L'organo avente diritto di firma dell'organizzatore deve inoltrare all'UFSPPO una domanda di registrazione contenente le seguenti indicazioni:

- a. statuti o regolamento organizzativo;
- b. discipline sportive G+S in cui l'organizzatore intende svolgere corsi o campi G+S;
- c. se del caso, l'affiliazione a una federazione sportiva o giovanile nazionale;
- d. coordinate bancarie riferite esclusivamente all'organizzatore;
- e. dati relativi alla persona che sarà attiva come coach G+S per l'organizzatore.

² Nella sua decisione l'UFSPPO stabilisce:

- a. i gruppi di utenti a cui l'organizzatore è autorizzato a offrire corsi e campi G+S;
- b. il Cantone che funge da autorità competente per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 5 lettera a.

³ L'organizzatore deve comunicare senza indugio all'UFSPPO ogni modifica delle circostanze di cui al capoverso 1 intervenuta dopo la registrazione.

Art. 11 Obblighi degli organizzatori di offerte G+S

¹ Gli organizzatori di offerte G+S si assicurano che siano attuati i principi dello sport corretto e sicuro, che siano adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti nonché per impedire incidenti e che tali misure siano rispettate per tutta la durata del corso o del campo.²⁰

² Se constata che i quadri G+S responsabili trascurano il proprio obbligo di vigilanza e assistenza durante lo svolgimento dell'offerta, l'organizzatore di un'offerta G+S adotta i provvedimenti necessari e informa l'UFSPPO. Se constata un delitto o un crimine, informa l'UFSPPO e le autorità di perseguimento penale.²¹

³ Gli organizzatori di offerte G+S informano i partecipanti, i loro rappresentanti legali e i quadri interessati sui possibili rischi correlati allo svolgimento dell'attività sportiva e richiamano la loro attenzione sull'utilità di un'assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile.

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU **2020** 1513).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU **2022** 217).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU **2022** 217).

Art. 12 Organizzatori della formazione dei quadri

¹ Gli organizzatori della formazione dei quadri sono l'UFSPPO o i Cantoni.

² L'UFSPPO può incaricare della formazione dei quadri le federazioni sportive e le associazioni giovanili, le organizzazioni specializzate di istruttori di sport, le istituzioni attive nel campo della formazione nonché l'Esercito.²²

³ Esso emana istruzioni sulla formazione dei quadri.

⁴ Il DDPS stabilisce un'adeguata partecipazione alle spese a carico dei partecipanti. Le offerte della formazione dei quadri organizzate dall'Esercito sono gratuite.²³

Sezione 5: Quadri G+S**Art. 13** Quadri

¹ Fanno parte dei quadri G+S tutti i titolari di un riconoscimento quale:

a.²⁴ monitore G+S in una disciplina sportiva G+S o monitore G+S Sport scolastico;

b. coach G+S;

c.²⁵ ...

d.²⁶ esperto G+S in una disciplina sportiva G+S o esperto G+S Sport scolastico.

^{1bis} Se la presente ordinanza o le ordinanze subordinate non prevedono altrimenti, le disposizioni per i monitori G+S valgono egualmente per i monitori G+S Sport scolastico e le disposizioni per gli esperti G+S valgono egualmente per gli esperti G+S Sport scolastico.²⁷

² Può essere riconosciuto come quadro G+S chi ha assolto con successo la relativa formazione. L'UFSPPO attribuisce il riconoscimento su richiesta degli organizzatori della formazione dei quadri. In casi motivati l'ufficio può derogare alla richiesta.

³ Il riconoscimento deve essere rinnovato ogni due anni. A tale scopo le persone interessate devono frequentare un corso di formazione continua.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 3701).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 3701).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

²⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2015 (RU 2015 3701). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

Art. 14 Formazione dei quadri

¹ Il DDPS disciplina l'ammissione alla formazione dei quadri, gli aspetti essenziali della formazione e la formazione continua necessaria per prolungare il riconoscimento quale quadro.

² L'UFSPo definisce la struttura della formazione e della formazione continua e mette a disposizione programmi quadro di formazione per le singole offerte della formazione dei quadri.

³ Esso può:

- a. prevedere per singole funzioni di quadro, specializzazioni, formazioni e perfezionamenti su temi specifici;
- b. prevedere per i gruppi di destinatari «bambini» e «giovani» formazioni e perfezionamenti diversi;
- c. definire in maniera differenziata la durata della formazione continua per le diverse discipline sportive, temi e gruppi di destinatari.

⁴ Non sussiste alcun diritto all'ammissione alla formazione dei quadri o a un determinato corso o modulo. L'UFSPo decide in merito all'ammissione nel singolo caso.

Art. 15 Compiti

Nella loro attività i quadri G+S attuano i principi fondamentali dello sport corretto e sicuro e delle linee programmatiche di G+S. Adottano le misure necessarie per impedire gli infortuni.

Art. 16 Monitori G+S

¹ I monitori G+S possono dirigere corsi e campi G+S o singole attività nel quadro di corsi o campi di un organizzatore, a condizione che dispongano della formazione necessaria e che abbiano compiuto 18 anni. Il DDPS può stabilire un'età diversa per singole discipline sportive.²⁸

² L'UFSPo stabilisce la formazione necessaria per le singole attività di monitore.

Art. 17 Coach G+S

I coach G+S rappresentano il proprio organizzatore nei confronti degli uffici cantonali G+S e dell'UFSPo. Sono i responsabili amministrativi delle offerte G+S della propria organizzazione.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

Art. 18²⁹**Art. 19**³⁰ Esperti G+S

Gli esperti G+S formano i monitori G+S, i coach G+S e altri esperti G+S.

Art. 20³¹ Decadenza dei riconoscimenti G+S

¹ Il riconoscimento quale quadro G+S è valido fino alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui è stato rilasciato o in cui si è frequentata l'ultima formazione continua; esso decade se non si è adempiuto l'obbligo in materia di formazione continua.

² Un riconoscimento decaduto può essere riottenuto assolvendo una formazione continua.

³ Se il riconoscimento di un quadro G+S decade mentre è in corso un'offerta G+S, il quadro può continuare a essere impiegato fino al termine dei corsi o dei campi già iniziati; se il quadro in questione è un coach G+S può essere impiegato fino al termine dell'offerta.

Art. 20a³² Sospensione e revoca dei riconoscimenti in relazione a reati

¹ Nei casi di cui all'articolo 10 capoverso 2 LPSpo l'UFSPo, su denuncia o d'ufficio, sospende con effetto immediato il riconoscimento quale quadro.

² Al termine del procedimento penale l'UFSPo decide per l'abolizione della sospensione o per la revoca del riconoscimento.

Art. 21 Sospensione e revoca di riconoscimenti in caso di violazioni degli obblighi³³

¹ L'UFSPo può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se:

- a. il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse;
- b. il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito;
- c. la collaborazione del quadro con l'UFSPo o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia;

²⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6589).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6589).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU **2022** 217).

³² Introdotto dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU **2022** 217).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU **2022** 217).

- d.³⁴ il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSPo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSPo;
- e.³⁵ il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 2017³⁶ sui giochi in denaro;
- f.³⁷ il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 1997³⁸ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero;
- g.³⁹ il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro.

² Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPo può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni.

³ Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento.

Art. 21a⁴⁰ Riconoscimento complementare «sicurezza»

¹ Chi vuole dirigere attività G+S con elevate disposizioni di sicurezza necessita di un riconoscimento complementare «sicurezza». Tale riconoscimento si ottiene assolvendo una formazione complementare specifica.

² L'UFSPo stabilisce quali attività possono essere dirette solo da persone che dispongono del riconoscimento complementare «sicurezza».

³ Il riconoscimento complementare «sicurezza» è valido fino al termine del quarto anno successivo a quello in cui è stato rilasciato.

Sezione 6: Concessione dei contributi

Art. 22 Contributi alle offerte G+S e ai coach G+S

¹ Nel quadro dei contributi massimi stabiliti dal DDPS l'UFSPo versa agli organizzatori di offerte G+S contributi per lo svolgimento delle offerte G+S e per i coach G+S.

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

³⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

³⁶ RS 935.51

³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

³⁸ RS 120

³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

⁴⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

² I contributi sono concessi se:

- a. l'offerta G+S è stata annunciata e autorizzata per tempo prima dell'inizio;
- b. sono rispettate le disposizioni specifiche per lo svolgimento dell'offerta G+S;
- c. la documentazione contabile è stata inoltrata per tempo dall'organizzatore dopo la conclusione dell'offerta G+S.

^{2bis} Se a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus nell'ambito di corsi G+S non si può rispettare il numero minimo richiesto di attività, l'UFSPO concede contributi; i contributi sono concessi per le attività effettivamente svolte.⁴¹

³ Nel quadro dei crediti stanziati e degli importi massimi stabiliti dal DDPS l'UFSPO stabilisce i contributi nel singolo caso.

⁴ Può concedere contributi straordinari a determinate offerte di sport per bambini e giovani anche se esse non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettere a–e se queste:

- a. si svolgono in occasione di manifestazioni particolari, come competizioni internazionali per l'assegnazione di un titolo; o
- b. servono a verificare nella pratica progetti organizzati dall'UFSPO per l'ulteriore sviluppo di G+S.⁴²

⁵ Gli organi che accordano l'autorizzazione sono:

- a. per le offerte dei GU 1, 2, 3 e 5 e per le offerte dei Comuni nel GU 4: l'autorità cantonale competente per l'attuazione di G+S del Cantone in cui ha sede l'organizzazione;
- b.⁴³ per le offerte dei Cantoni e delle federazioni sportive nazionali nel GU 4 e per le offerte del GU 6: l'UFSPO.

⁶ ...⁴⁴

Art. 23 Entità dei contributi per lo svolgimento di offerte G+S

¹ I contributi dipendono:

- a. dal numero dei partecipanti;
- b. dal numero, dalla frequenza e dalla durata degli allenamenti e delle competizioni in un determinato periodo di tempo;
- c. dal gruppo di utenti;

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020 (RU **2020** 1757). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 (RU **2021** 417).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1513).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6589).

⁴⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1513).

c^{bis.45} dalla disciplina sportiva;

d.⁴⁶ ...

² Per le discipline sportive soggette a particolari disposizioni di sicurezza o in cui si devono impiegare monitori particolarmente qualificati possono essere versati contributi supplementari. Il DDPS stabilisce tali discipline.

³ Contributi supplementari possono essere versati a:

- a. offerte G+S con bambini nel GU 5;
- b. offerte G+S con la partecipazione di bambini e giovani disabili.

⁴ ...⁴⁷

⁵ Il DDPS stabilisce l'entità dei contributi e li adegua periodicamente al rincaro.

Art. 23a⁴⁸ Contributi speciali

¹ Nel quadro dei crediti approvati l'UFSPPO può sostenere con contributi speciali gli organizzatori di offerte G+S.

² Ricevono un contributo speciale gli organizzatori di offerte G+S dei gruppi di utenti 1, 2 e 3 come pure federazioni sportive nazionali del gruppo di utenti 4 che hanno chiuso un'offerta G+S con attività nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e il 26 dicembre 2021.

³ Il contributo speciale si calcola come percentuale sui contributi che l'organizzatore ha ricevuto per le proprie offerte G+S chiuse nel 2019. Il tasso percentuale è uguale per tutti gli organizzatori e ammonta a un massimo del 50 per cento dei contributi ricevuti nel 2019.

⁴ Per gli organizzatori di cui al capoverso 2 che nel 2019 non hanno chiuso alcuna offerta G+S, il contributo si calcola sulla base delle offerte chiuse nel 2018.

⁵ Per gli organizzatori di cui al capoverso 2 che hanno chiuso un'offerta G+S per la prima volta nel 2020, il contributo si calcola sulla base delle offerte chiuse nel 2020.

Art. 24 Entità dei contributi per i coach G+S

¹ I contributi per i coach G+S si basano sui contributi per lo svolgimento di offerte G+S e ammontano al massimo al 10 per cento della somma complessiva.

² Contributi supplementari ai sensi dell'articolo 23 capoversi 2 e 3 non sono considerati nel calcolo della somma complessiva. ...⁴⁹

³ Il DDPS stabilisce l'entità dei contributi.

⁴⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 20 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU **2014** 2841).

⁴⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6589).

⁴⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6589).

⁴⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 20 mag. 2020 (RU **2020** 1757). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 al 31 dic. 2022 (RU **2021** 417).

⁴⁹ Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6589).

⁴ Non sono versati contributi se i collaboratori di un ufficio cantonale G+S o dell'UFSPPO svolgono la funzione di coach G+S nell'ambito della loro attività di servizio.

Art. 25 Contributi alla formazione dei quadri

¹ Nel quadro dei crediti stanziati l'UFSPPO può versare contributi agli organizzatori della formazione dei quadri.

² Il DDPS stabilisce i contributi massimi e la procedura da seguire.

Art. 26 Decisione in merito al contributo

Alla conclusione dell'offerta, sulla base della documentazione contabile ricevuta, l'UFSPPO decide in merito all'importo definitivo del contributo. Può inoltre verificare se le disposizioni previste per lo svolgimento dell'offerta sono state rispettate.

Art. 27 Riduzione e rifiuto dei contributi

¹ L'UFSPPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se:

- a. l'organizzatore, i suoi organi o i quadri G+S violano gli obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza e delle disposizioni di attuazione che si fondano su di esse;
- b. l'organizzatore, i suoi organi e membri o i quadri G+S nello svolgimento delle attività G+S non rispettano le regole dello sport corretto e sicuro.

² Se sono in corso procedimenti amministrativi o penali nei confronti di un quadro di un organizzatore, l'UFSPPO può temporaneamente sospendere il pagamento di contributi all'organizzatore interessato.

³ In caso di gravi violazioni può escludere a tempo determinato o indeterminato l'organizzatore dall'ulteriore partecipazione a G+S.

⁴ Nel caso di discipline sportive G+S in cui, rispetto al numero complessivo delle offerte svolte, si verifica un numero eccessivo di violazioni delle disposizioni sancite dalla legge, dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di attuazione, l'UFSPPO può ridurre in generale i contributi stabiliti dal DDPS o escludere temporaneamente le discipline dal sostegno.

Art. 27^a⁵⁰ Contributi alle federazioni nazionali per le loro prestazioni nella formazione di quadri G+S

¹ L'UFSPPO può sostenere con contributi federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali che forniscono prestazioni nella formazione di quadri G+S. Il sostegno presuppone che la federazione sportiva o giovanile nazionale interessata attui e sviluppi concezioni e contenuti formativi nella disciplina sportiva G+S in questione.

⁵⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

² I contributi sono destinati a cofinanziare i costi che la federazione sportiva e giovanile nazionale deve sostenere per indennizzare i responsabili della formazione nella relativa disciplina sportiva G+S.

³ Essi si basano sull'entità del compenso che la federazione sportiva e giovanile nazionale corrisponde alle persone responsabili della formazione. Il DDPS stabilisce le prestazioni computabili e l'ammontare dei contributi.

⁴ L'UFSPPO stipula un contratto di prestazione con la federazione sportiva e giovanile nazionale. Il contratto stabilisce in particolare:

- a. i compiti di svolgere;
- b. indicatori per verificare l'adempimento del mandato;
- c. l'importo dei contributi.

⁵ Per ogni disciplina sportiva G+S può essere sostenuta con contributi al massimo una federazione sportiva o un'associazione giovanile nazionale.

⁶ Una federazione sportiva o un'associazione giovanile nazionale può essere sostenuta con contributi per più discipline sportive G+S se fornisce prestazioni per la formazione dei quadri G+S in tutte le discipline sportive G+S interessate. La determinazione dell'importo dei contributi è retta dal capoverso 4; eventuali sinergie nell'ambito della federazione sportiva o dell'associazione giovanile nazionale interessata vanno considerate per diminuire i contributi.

Sezione 7: Ulteriori prestazioni della Confederazione

Art. 28

¹ L'UFSPPO procura gli strumenti didattici necessari alla formazione o li pubblica esso stesso, distribuendoli gratuitamente o a pagamento.

² L'UFSPPO può organizzare corsi di formazione per persone che curano le attività di G+S nei Cantoni o nell'ambito di organizzazioni private.

³ Può mettere a disposizione materiale per lo svolgimento di offerte G+S e per la formazione dei quadri e offrire prestazioni in natura.

⁴ Può assumersi le spese di viaggio con i mezzi di trasporto pubblici sostenute dai partecipanti, dai monitori e dal personale ausiliario della formazione dei quadri per recarsi ai corsi di formazione e formazione continua.⁵¹

⁵ ...⁵²

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

⁵² Abrogato dal n. I dell'O del 20 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2841).

Sezione 8: Ulteriori disposizioni organizzative

Art. 29 Attuazione

¹ I Cantoni designano un'autorità competente per l'attuazione di G+S. Mettono a disposizione in particolare l'infrastruttura necessaria e le risorse finanziarie e di personale.

² Sostengono attivamente G+S con un'adeguata promozione. L'UFSPPO può mettere a disposizione del materiale promozionale.⁵³

³ L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), se necessario d'intesa con l'UFSPPO, provvede alla stampa e alla distribuzione di stampati, materiale e media didattici e distinzioni.

Art. 30 Vigilanza

¹ I Cantoni esercitano la vigilanza sulle offerte da loro autorizzate.

² Essi eseguono controlli sistematici e periodici. I controlli possono essere eseguiti sul posto.

³ Se rilevano irregolarità, i Cantoni chiariscono i fatti, adottano le misure necessarie e presentano un rapporto all'UFSPPO sull'accaduto.

⁴ L'UFSPPO assume la vigilanza globale sullo svolgimento delle offerte G+S e delle offerte della formazione dei quadri. Può incaricare esperti G+S di sottoporre a un controllo di qualità le offerte G+S e le offerte della formazione dei quadri.⁵⁴

Art. 31 Collaborazione dell'UFSPPO con Cantoni e federazioni sportive

¹ L'UFSPPO organizza regolarmente conferenze dedicate a temi specifici con rappresentanti delle autorità cantonali competenti per l'attuazione di G+S, con le federazioni sportive e le associazioni giovanili nonché con gli altri organizzatori della formazione dei quadri.

² Discute con essi questioni relative allo sviluppo ulteriore, alla pianificazione e allo svolgimento di offerte G+S e della formazione dei quadri.

³ L'UFSPPO intrattiene uno scambio regolare di informazioni e di esperienze con i Cantoni e con le federazioni e istituzioni svizzere interessate. Li consulta prima di prendere decisioni importanti.

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 3701).

Capitolo 3: Promozione generale dello sport e dell'attività fisica

Sezione 1: Promozione dello sport e dell'attività degli adulti

Art. 32 Programma Sport per gli adulti Svizzera

¹ La Confederazione promuove lo sport per gli adulti, sostenendo organizzazioni che offrono corsi di formazione e di formazione continua per quadri che dirigono un'offerta di attività sportiva per persone in età adulta.

² Il sostegno avviene tramite il programma Sport per gli adulti Svizzera (ESA).

³ Nel quadro dei crediti stanziati, l'UFSPPO versa contributi agli organizzatori della formazione dei quadri. Il DDPS stabilisce gli importi e la procedura.

Art. 33 Quadri

¹ Fanno parte dei quadri tutte le persone con riconoscimento quale monitore ESA o di esperto ESA.

² Chi ha superato la formazione e la formazione continua corrispondenti può essere riconosciuto come monitore ESA o esperto ESA. L'UFSPPO conferisce il riconoscimento su richiesta dell'organizzatore della formazione dei quadri. In casi motivati può derogare alla richiesta.

Art. 34 Formazione dei quadri

¹ Il DDPS disciplina l'ammissione alla formazione dei quadri e alla formazione continua necessarie per mantenere e per riottenere il riconoscimento.⁵⁵

² Definisce la durata e i contenuti della formazione e della formazione continua.

Art. 35 Obblighi

I quadri ESA nella loro attività attuano i principi di fondo dello sport corretto e sicuro nonché le linee programmatiche ESA. Adottano le misure necessarie per impedire gli infortuni.

Art. 36⁵⁶ Monitori ESA

I monitori ESA possono dirigere offerte di attività sportive destinate agli adulti. Sono escluse le attività nelle discipline sportive di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere a e c.

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 3701).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

Art. 37 Organizzatori della formazione e della formazione continua dei monitori ESA

¹ La formazione e la formazione continua dei monitori ESA possono essere organizzate dall'UFSPPO, dai Cantoni o da persone giuridiche di diritto privato, in particolare federazioni sportive e altre organizzazioni attive a livello sovraregionale e che si occupano di questioni relative allo sport per gli adulti.

² L'UFSPPO stipula contratti di prestazione con gli organizzatori della formazione e della formazione continua.

Art. 38 Esperti ESA

¹ Gli esperti ESA formano monitori ESA ed esperti ESA e adempiono in tal modo i compiti ad essi attribuiti dalla presente ordinanza e da altre disposizioni di attuazione.

² L'UFSPPO organizza la formazione e la formazione continua degli esperti ESA.

³ Tramite accordi può fa capo a organizzatori secondo l'articolo 37 capoverso 1 o incaricarli della formazione e della formazione continua.

⁴ Gli organizzatori della formazione dei quadri chiedono ai partecipanti un'adeguata partecipazione alle spese.

Art. 39 Decadenza e revoca di riconoscimenti

¹ Il riconoscimento quale monitore o quale esperto ESA è valido fino alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui è stato rilasciato o in cui si è frequentata l'ultima formazione continua; esso decade se non si è adempiuto l'obbligo in materia di formazione continua.⁵⁷

² Il riconoscimento può essere riottenuto se si è assolto con successo un corso di formazione continua.⁵⁸

³ L'UFSPPO revoca il riconoscimento a un membro dei quadri in caso di:

- a. condanna penale che suscita dubbi giustificati sulla capacità del quadro ESA di continuare a svolgere in modo corretto i propri compiti;
- b. reiterate violazioni degli obblighi di cui all'articolo 35.

⁴ ...⁵⁹

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 3701).

⁵⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 1757).

Sezione 2: Ulteriori misure di promozione dello sport e dell'attività fisica⁶⁰

Art. 40

¹ Oltre alle misure esposte nei titoli 1 e 3, l'UFSPo promuove le attività fisica e sportiva dell'intera popolazione, segnatamente durante la formazione, sul posto di lavoro, nel tempo libero e in età avanzata. Può sostenere organizzazioni pubbliche o private che operano in conformità agli obiettivi dell'articolo 1 LPSpo.

² Per compiti particolari può mettere collaboratori a disposizione di Cantoni, Comuni, federazioni sportive od organizzatori di manifestazioni sportive.

³ In collaborazione con altre istituzioni, può promuovere il mantenimento e la creazione di spazi idonei allo sport e all'attività fisica nelle zone abitative e nelle aree ricreative, in particolare partecipando a programmi e progetti, come pure a misure di pianificazione territoriale.⁶¹

⁴ Può sostenere gli organizzatori della Giornata svizzera dello sport scolastico con un contributo. Lo stesso è al massimo pari all'importo computabile concesso dal Cantone e dal Comune in cui si svolge la giornata; non può comunque superare il 40 per cento dei costi globali. Il DDPS stabilisce l'importo computabile.⁶²

⁵ L'Ufficio federale della sanità pubblica può organizzare o sostenere con prestazioni in natura programmi e progetti per la promozione del movimento volti alla prevenzione delle malattie non trasmissibili, a condizione che i programmi e i progetti siano svolti da organizzazioni pubbliche o private attive nella promozione dell'attività fisica.⁶³

Capitolo 4: Federazioni sportive nazionali

Art. 41 ...⁶⁴

¹ L'associazione mantello dello sport svizzero riceve un contributo annuo per la promozione, lo sviluppo e il sostegno dello sport elvetico.

² L'UFSPo stipula con l'associazione mantello un contratto di prestazioni che disciplina in particolare le prestazioni della Confederazione in denaro, in servizi e in natura all'associazione mantello nonché il loro trasferimento alle federazioni sportive nazionali.

³ I contributi federali sono destinati:

- a. alla promozione della formazione di allenatori, atleti e funzionari;

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1513).

⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1513).

⁶² Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1513).

⁶³ Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1513).

⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 al 31 dic. 2021 (RU **2020** 1757).

- b. alla promozione dello sport di massa;
- b^{bis},⁶⁵ all'elaborazione di programmi per la promozione delle giovani leve e dello sport di punta;
- c. al sostegno dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta;
- d. all'attuazione degli obblighi assunti nel settore dello sport corretto e sicuro;
e
- e.⁶⁶ al sostegno dello svolgimento di allenamenti e competizioni presso impianti sportivi di importanza nazionale.

⁴ L'UFSPPO può fornire direttamente prestazioni destinate alle federazioni sportive nazionali e stipulare con esse contratti di prestazione.

⁵ I contributi federali destinati al sostegno dello svolgimento di allenamenti e competizioni presso impianti sportivi di importanza nazionale sono calcolati in base all'uso effettivo di tali impianti.⁶⁷

Art. 41^a⁶⁸

Capitolo 5: Impianti sportivi

Art. 42 Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale

¹ L'UFSPPO aggiorna almeno ogni quattro anni la Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN), in collaborazione con gli uffici federali interessati.

² La concezione indica:

- a. obiettivi della politica di sostegno della Confederazione;
- b. l'inventario degli impianti di importanza nazionale esistenti;
- c. le esigenze delle federazioni sportive nazionali in termini di impianti per le attività di allenamento e le competizioni, quali risultano dai rispettivi piani direttivi;
- d. le priorità nella realizzazione e le conseguenze in termini di finanze;
- e. stadio della realizzazione.

³ Le eventuali risorse per la concessione di aiuti finanziari sono richieste al Parlamento con messaggi separati concernenti i crediti.

⁶⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6589).

⁶⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU **2020** 17).

⁶⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU **2020** 17).

⁶⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 20 mag. 2020 (RU **2020** 1757). Abrogata dal n. I dell'O del 4 nov. 2020, con effetto dal 1° dic. 2020 (RU **2020** 4579).

Art. 43 Importanza nazionale di un impianto sportivo

¹ Il DDPS stabilisce quali condizioni deve soddisfare un impianto per essere considerato di importanza nazionale.

² L'UFSPO allestisce un catalogo degli impianti sportivi di importanza nazionale esistenti e accerta la necessità di ulteriori impianti sportivi di questa categoria.

Art. 44 Aiuti finanziari alla costruzione di impianti sportivi

¹ Gli aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi comprendono quelli per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e quelli per l'ampliamento di impianti fissi esistenti. Essi ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili.

² La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la realizzazione di impianti mobili se questi soddisfano meglio degli impianti fissi le specifiche esigenze della rispettiva federazione sportiva nazionale.

³ Per la concessione di aiuti finanziari devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. l'impianto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 43;
- b. è assicurato il finanziamento della costruzione e dell'esercizio a lungo termine;
- c. è garantito contrattualmente l'uso a lungo termine dell'impianto da parte di almeno una federazione sportiva nazionale.

⁴ Il DDPS stabilisce l'ammontare dei costi computabili e può definire ulteriori condizioni.

⁵ Può concedere aiuti finanziari a impianti integrati nei centri di formazione e di corsi di Macolin e di Tenero a condizione che essi siano destinati essenzialmente all'uso da parte di una o più federazioni nazionali.

⁶ Non sono concessi aiuti finanziari destinati all'esercizio degli impianti.

Art. 45 Servizio degli impianti sportivi

L'UFSPO gestisce un servizio degli impianti sportivi che elabora raccomandazioni concernenti la progettazione, la costruzione, l'attrezzatura e l'esercizio di impianti sportivi e offre consulenza in materia a terzi.

Art. 45^a Impianti sportivi dell'UFSPO

¹ Nei limiti in cui non siano necessari per uso proprio, a pagamento e secondo la disponibilità l'UFSPO mette gli impianti sportivi e le infrastrutture dei propri centri di corsi e di formazione a disposizione di:

- a. federazioni sportive nazionali svizzere e loro quadri per attività volte al raggiungimento degli obiettivi della federazione;

⁶⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

- b. organizzatori di offerte G+S e di offerte della formazione dei quadri G+S, per lo svolgimento delle relative offerte;
 - c. scuole svizzere, per lo svolgimento dei propri corsi di educazione fisica;
 - d. alte scuole universitarie svizzere e organizzatori privati, per lo svolgimento di offerte di formazione e di formazione continua destinate a docenti di educazione fisica;
 - e. organizzatori di offerte della formazione dei quadri ESA per lo svolgimento delle relative offerte;
 - f. società sportive e federazioni sportive regionali con sede in Svizzera, per lo svolgimento delle attività sociali.
- 2 Può mettere gratuitamente i propri impianti sportivi a disposizione di scuole e società sportive con sede nel Comune in cui si trovano gli impianti sportivi.
- 3 Può aprire al pubblico singoli impianti sportivi e infrastrutture, gratuitamente o a pagamento.

Titolo 2: Formazione e ricerca

Capitolo 1: Sport nella scuola

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 46 Insegnamento dell'educazione fisica

Nel quadro del mandato educativo e formativo globale con l'educazione fisica si sviluppano e si formano le capacità e le abilità sportive.

Art. 47 Sviluppo della qualità e monitoraggio

¹ Lo sviluppo della qualità e il controllo della qualità nelle scuole deve considerare l'insegnamento dell'educazione fisica.

² L'educazione fisica è rilevata dal monitoraggio del settore educativo svolto congiuntamente da Confederazione e Cantoni.

Sezione 2:

Insegnamento dell'educazione fisica nella scuola obbligatoria e nelle scuole medie superiori

Art. 48 Definizione

¹ Sono considerati scuola obbligatoria gli anni di scuola dell'infanzia, di scuola elementare e di livello secondario I la cui frequenza è dichiarata obbligatoria dalla legislazione cantonale.

² Sono considerate scuole secondarie di livello II le scuole medie superiori, segnatamente i licei e le scuole specializzate.

Art. 49 Volume dell'insegnamento dell'educazione fisica

¹ Nella scuola dell'infanzia a frequenza obbligatoria, rispettivamente nei primi due anni del livello primario della durata di otto anni, le attività fisiche e sportive vanno integrate nell'insegnamento quotidiano.

² Fatto salvo il capoverso 1, a livello primario e secondario I devono essere impartite almeno tre lezioni settimanali di educazione fisica.

³ Nelle scuole medie superiori vanno impartite almeno 110 lezioni di educazione fisica per anno scolastico. Le lezioni devono essere ripartite in maniera regolare nel corso di tutto l'anno scolastico.

Art. 50 Programma d'insegnamento

I Cantoni provvedono affinché vi sia a disposizione degli insegnanti di educazione fisica un programma d'insegnamento per lo sport specifico per ciascun livello scolastico. L'UFSPO elabora a tal proposito raccomandazioni riguardo ai contenuti.

**Sezione 3:
Insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali di base****Art. 51** Obbligatorietà

Per gli apprendisti che frequentano una formazione professionale di base della durata da due a quattro anni secondo la legge federale del 13 dicembre 2002⁷⁰ sulla formazione professionale, l'insegnamento regolare dell'educazione fisica nelle scuole professionali di base è obbligatorio.

Art. 52 Volume

¹ Per la formazione di base a impostazione aziendale l'insegnamento dell'educazione fisica comprende:

- a. se l'insegnamento scolastico prevede meno di 520 lezioni l'anno di cultura generale e in materie professionali specifiche: almeno 40 lezioni di educazione fisica oltre a detto insegnamento;
- b. se l'insegnamento scolastico prevede 520 o più lezioni l'anno di cultura generale e in materie professionali specifiche: almeno 80 lezioni di educazione fisica oltre a detto insegnamento.

² Per la formazione di base a impostazione scolastica l'insegnamento dell'educazione fisica comprende almeno 80 lezioni per anno scolastico.

⁷⁰ RS 412.10

³ La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)⁷¹ stabilisce il numero delle lezioni nelle ordinanze relative alla formazione professionale di base.

⁴ I programmi d'istituto disciplinano la ripartizione delle lezioni. Ai fini del volume minimo di cui ai capoversi 1 e 2 vengono computate al massimo quattro lezioni di educazione fisica al giorno.

Art. 53 Programma quadro d'insegnamento e programmi d'insegnamento per l'educazione fisica

¹ Dopo aver consultato l'UFSP, la SEFRI emana un programma quadro d'insegnamento dell'educazione fisica durante la formazione professionale di base.

² Sulla base del programma quadro d'insegnamento le scuole professionali di base elaborano un programma d'insegnamento per l'educazione fisica.

³ I Cantoni verificano la qualità dei programmi d'insegnamento dell'educazione fisica e la loro attuazione.

Art. 54 Qualifica degli apprendisti

Le scuole professionali di base garantiscono che per ogni anno scolastico nell'insegnamento dell'educazione fisica sia fatta almeno una qualifica degli apprendisti e che essa venga attestata.

Sezione 4:⁷²

Sostegno alla formazione e alla formazione continua dei docenti

Art. 54a Aiuti finanziari per le offerte di formazione e formazione continua

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro per la concezione, lo sviluppo, la coordinazione, lo svolgimento e la valutazione di offerte di formazione e formazione continua destinate ai docenti di educazione fisica come pure dei relativi media didattici.

² Le offerte di formazione e formazione continua devono essere intese ad ampliare o sviluppare le competenze professionali dei docenti di educazione fisica. Possono concernere uno o più gradi di formazione.

³ Esse devono:

- a. essere svolte a livello svizzero o di un'intera regione linguistica; o
- b. essere adattabili a diverse località e realizzabili indipendentemente dalle rispettive strutture cantonali.

⁷¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷² Introdotta dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

Art. 54b Procedura

¹ L'istituzione deve presentare la domanda di aiuti finanziari all'UFSPPO.

² L'UFSPPO verifica il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 54a. Nel caso di domande di istituzioni private, prima di decidere chiede una valutazione all'autorità cantonale competente per la formazione e la formazione continua dei docenti di educazione fisica o alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

³ Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

⁴ Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, l'UFSPPO istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990⁷³ sui sussidi. È sostenuto in primo luogo lo svolgimento di offerte che servono direttamente alla formazione continua dei docenti di educazione fisica.

Art. 54c Ammontare e calcolo degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

² Sono computabili i costi direttamente collegati alla preparazione e allo svolgimento delle offerte di formazione e formazione continua che danno diritto agli aiuti finanziari.

³ Gli aiuti finanziari sono calcolati in base a:

- a. la natura e l'importanza di un'offerta di formazione o formazione continua;
- b. l'interesse della Confederazione all'offerta di formazione o formazione continua;
- c. le prestazioni proprie e i contributi di organi federali o di terzi;
- d. l'onere per la garanzia della qualità.

Capitolo 2: Scuola universitaria federale dello sport di Macolin⁷⁴**Sezione 1: Posizionamento e compiti****Art. 55⁷⁵** Mandato, prestazioni e principi

¹ La Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) fa parte dell'UFSPPO e fornisce un contributo alla promozione nazionale dello sport e dell'attività fisica.

² Essa fornisce le seguenti prestazioni nel campo delle scienze dello sport:

⁷³ RS 616.1

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

- a. formazione e formazione continua orientate alla pratica;
- b. ricerca applicata e sviluppo;
- c. prestazioni di servizio.

³ Alla SUFSM vige la libertà d'insegnamento e di ricerca.

⁴ La SUFSM svolge i propri compiti in maniera autonoma o in collaborazione con altre istituzioni svizzere ed estere.

Art. 55a⁷⁶ Organizzazione

¹ Il direttore dell'UFSPPO è l'organo di direzione strategico della SUFSM.

² Il consiglio consultivo della SUFSM consiglia il direttore dell'UFSPPO nelle questioni specifiche alle scuole universitarie.

³ Il rettore dirige la SUFSM sotto il profilo operativo.

⁴ L'UFSPPO emana per la SUFSM un regolamento sull'organizzazione.

Art. 55b⁷⁷ Comitato consultivo della SUFSM

¹ Il DDPS nomina i membri del comitato consultivo della SUFSM per un mandato di quattro anni. Può prorogare il mandato una volta per ulteriori quattro anni.

² Per ragioni importanti, esso può destituire membri del comitato consultivo della SUFSM.

Art. 56⁷⁸ Membri della scuola universitaria e loro diritti di partecipazione

¹ Sono membri della scuola universitaria:

- a. i collaboratori, che comprendono:
 1. il personale assegnato alla SUFSM sotto il profilo organizzativo,
 2. il rimanente personale dell'UFSPPO, sempre che assuma costantemente per la SUFSM compiti nell'insegnamento o nella ricerca;
- b. gli studenti e gli uditori.

² I membri della scuola universitaria beneficiano di un diritto all'informazione e di un diritto di partecipazione adeguati.

³ La partecipazione del personale di cui al capoverso 1 lettera a è garantita dall'istituzione di un'organizzazione dei collaboratori. Questa è composta da un'assemblea dei collaboratori e una rappresentanza dei collaboratori.

⁴ Al fine di esercitare i propri diritti di partecipazione, gli studenti possono organizzarsi in un'associazione studentesca e designarla quale interlocutrice comune rispetto alla SUFSM.

⁷⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

⁷⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

⁵ L'UFSPO disciplina i dettagli nel regolamento sull'organizzazione.

Art. 57⁷⁹ Insegnamento

¹ La SUFSM propone i seguenti livelli di studio nel settore scienze dello sport:

- a. ciclo di studio di bachelor (primo livello di studio);
- b. ciclo di studio di master (secondo livello di studio).

² Essa può proporre i seguenti perfezionamenti nel campo delle scienze dello sport:

- a. cicli di studio di formazione continua;
- b. altre proposte di formazione continua.

Art. 58 Ricerca e sviluppo

¹ La SUFSM si occupa di ricerca orientata all'applicazione e di sviluppo nel campo delle scienze dello sport.⁸⁰

² La SUFSM adempie compiti nella ricerca settoriale della Confederazione nel campo dello sport e dell'attività fisica, segnatamente per la consulenza politica, le perizie, la valutazione e il monitoraggio.

Art. 59⁸¹

Sezione 2: Cicli di studio⁸²

Art. 60⁸³ Ammissione ai livelli di studio

¹ Il DDPS definisce le condizioni d'ammissione al ciclo di studio di bachelor conformemente alla legge federale del 30 settembre 2011⁸⁴ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e alle sue disposizioni d'esecuzione. I posti di studio sono limitati e vengono attribuiti sulla base dei risultati di un esame attitudinale.

² Il DDPS definisce le condizioni d'ammissione al ciclo di studio di master conformemente alle disposizioni d'esecuzione relative alla LPSU. I posti di studio sono limitati e vengono attribuiti sulla base di una procedura di candidatura.

³ Il DDPS stabilisce la procedura d'ammissione.

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

⁸¹ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 2021, con effetto dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

⁸⁴ RS 414.20

Art. 61 Tasse

¹ Il DDPS fissa le tasse per i singoli livelli di studio, i perfezionamenti e le verifiche delle competenze presso la SUFSM.⁸⁵

² Il DDPS può prevedere tasse più elevate per gli studenti stranieri che al momento dell'iscrizione alla valutazione delle attitudini o alla procedura di candidatura non erano domiciliati in Svizzera.

Art. 62 Cicli di studi di bachelor e di master nel campo dello sport

¹ I cicli di studio di bachelor preparano gli studenti all'esercizio di un'attività professionale nel campo dello sport. Essi comprendono prestazioni di studio corrispondenti a 180 crediti ECTS; questi crediti vengono calcolati conformemente alle disposizioni d'esecuzione relative alla LPSU^{86, 87}

² I cicli di studio di master si basano sui cicli di studio di bachelor e trasmettono conoscenze approfondite e specialistiche in materia di pratica sportiva e di scienze dello sport. Essi comprendono prestazioni di studio corrispondenti a 90 o 120 crediti ECTS; questi crediti vengono calcolati conformemente alle disposizioni d'esecuzione relative alla LPSU.⁸⁸

³ I diplomati possono utilizzare i titoli protetti di:

- a. «Bachelor of Science in Sports con approfondimento in [designazione dell'indirizzo]»;
- b. «Master of Science in Sports con approfondimento in [designazione dell'indirizzo]».

⁴ Possono aggiungere al titolo la specificazione «Scuola universitaria federale dello sport Macolin, SUFSM».

⁵ L'attuale titolo di «maestro di sport SUP» resta protetto. I «maestri di sport SUP» sono al contempo autorizzati a utilizzare il titolo di «Bachelor of Science in sport della Scuola universitaria federale dello sport Macolin» oppure «Bachelor of Science in sports della Scuola universitaria federale dello sport Macolin».

⁶ Il DDPS disciplina gli indirizzi dei cicli di studi, i requisiti per l'ottenimento del diploma e la durata degli studi.

⁷ L'UFSPo può emanare prescrizioni sull'organizzazione dei cicli di studi, sui contenuti della formazione dei singoli cicli di studi e sullo svolgimento delle verifiche delle competenze.

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

⁸⁶ RS 414.20

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

Art. 63⁸⁹ Cicli di studio di formazione continua

¹ La SUFSM può proporre cicli di studio di formazione continua che portano al conseguimento di uno dei seguenti diplomi:

- a. Certificate of Advanced Studies (CAS);
- b. Diploma of Advanced Studies (DAS);
- c. Master of Advanced Studies (MAS).

² Sono ammessi ai cicli di studio di formazione continua i titolari di un diploma di scuola universitaria.

³ Le persone che non sono titolari di un diploma di scuola universitaria possono essere ammesse se sono in grado di provare in altro modo la loro idoneità alla frequenza.

⁴ Il DDPS disciplina gli indirizzi e le prestazioni di studio dei cicli di studio di formazione continua nonché i requisiti per l'ottenimento del diploma conformemente alle disposizioni d'esecuzione relative alla LPSU⁹⁰.

Art. 63a⁹¹ Adattamenti dei cicli di studio durante l'epidemia di COVID-19

¹ La SUFSM può svolgere con altre modalità, rispondenti agli obiettivi del ciclo di studio, cicli di studio, perfezionamenti e verifiche delle competenze, che a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus non è stato possibile svolgere rispettando le indicazioni previste nei rispettivi manuali in merito a contenuti, scadenze, forma ed entità. Può adattare l'accertamento dell'idoneità per l'ammissione agli studi.

² Se a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus gli studenti devono spostare o annullare la partecipazione all'insegnamento o le verifiche delle competenze, ritirarsi o non comparire, non ci sono per loro conseguenze finanziarie in merito agli emolumenti.

³ Gli studenti che a seguito di un impiego nel quadro dell'esercito, della protezione civile o del servizio civile sostitutivo comandato per la lotta al coronavirus si sono dovuti assentare dalle lezioni per più di tre settimane hanno il diritto di chiedere il congedo per il semestre in corso. Le tasse universitarie pagate sono rimborsate.

Art. 64⁹²

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

⁹⁰ RS 414.20

⁹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020 (RU 2020 1757). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 (RU 2021 417).

⁹² Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 2021, con effetto dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

Art. 65 Ordinamento disciplinare alla SUFSM

¹ Gli studenti possono essere perseguiti disciplinarmente se:

- a. ostacolano gli organi o i membri dell'istituzione nell'esecuzione del loro lavoro oppure altri studenti nello studio;
- b. disturbano le attività d'insegnamento;
- c. infrangono il regolamento delle presenze;
- d. agiscono in modo disonesto nei lavori di studio o durante gli esami;
- e. infrangono il regolamento interno dell'UFSPPO;
- f.⁹³ danneggiano la reputazione dell'UFSPPO con un comportamento sconveniente;
- g.⁹⁴ nonostante previo avvertimento, mancano ripetutamente di cortesia e rispetto nei confronti del corpo insegnante della SUFSM o dei collaboratori dell'UFSPPO.

² Le misure disciplinari sono:

- a. l'ammonimento;
- b. l'ammonimento con la comminatoria dell'esclusione dalle lezioni, dai corsi o dagli esami;
- c. l'esclusione dalle lezioni, dai corsi o dagli esami nel semestre interessato;
- d. l'esclusione dagli studi.

³ Sono competenti per pronunciare misure disciplinari:

- a. il direttore degli studi per le misure di cui al capoverso 2 lettere a e b nonché per le misure di cui alla lettera c, sempre che tali misure non possano impedire l'ottenimento del diploma;
- b. il rettore per le misure di cui al capoverso 2 lettera c, sempre che tali misure possano impedire l'ottenimento del diploma nonché per le misure di cui alla lettera d.

⁴ La persona interessata ha in particolare il diritto di:

- a. consultare la documentazione relativa al caso;
- b. essere convocata e interrogata;
- c. farsi assistere o rappresentare.

⁵ La decisione relativa a una misura disciplinare deve essere notificata per scritto, deve essere motivata e contenere l'indicazione dei rimedi giuridici.

⁹³ Introdotta dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

⁹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

Capitolo 3: Ricerca scientifica e monitoraggio nel campo dello sport⁹⁵

Art. 66 In generale

¹ L'UFSPPO partecipa alla pianificazione e al coordinamento in materia di politica della ricerca conformemente alla legge del 7 ottobre 1983⁹⁶ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

² Elabora un piano direttore della ricerca per un periodo di quattro anni. Tale piano considera anche la strategia di ricerca della SUFSM.

Art. 67 Centro di ricerca

L'UFSPPO gestisce la ricerca secondo l'articolo 58 tramite la SUFSM.

Art. 68 Mandati di ricerca

Nel quadro dei crediti stanziati l'UFSPPO può assegnare a istituti di ricerca pubblici o privati mandati conformi a scopi e orientamenti della ricerca scientifica della Confederazione nel campo dello sport.

Art. 69 Contributi per la ricerca

¹ Su richiesta e nel quadro dei crediti stanziati il DDPS può accordare contributi a istituti di ricerca pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca che siano in stretta relazione con questioni attuali di politica dello sport e della promozione dello sport in generale.

² I contributi sono di regola accordati per un massimo di tre anni e ammontano al massimo al 70 per cento dei costi dichiarati e riconosciuti caso per caso dal DDPS.

³ Se il DDPS approva la concessione di un contributo per la ricerca, stipula un contratto con il richiedente. Il DDPS può subordinare la concessione dei contributi a condizioni.

Art. 70 Statistiche

A complemento delle statistiche dell'Ufficio federale di statistica l'UFSPPO può eseguire o far eseguire rilevamenti e indagini di carattere statistico sullo sport.

Art. 70^a⁹⁷ Monitoraggio

¹ L'UFSPPO informa periodicamente l'opinione pubblica sull'evoluzione dello sport svizzero, basandosi su una documentazione riguardante sviluppi e strutture rilevanti.

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

⁹⁶ [RU 1984 28; 1992 1027 art. 29; 1993 901 all. 3 n. 3, 2080 all. n. 9; 1996 99; 2000 1858; 2003 4265; 2004 4261; 2006 2197 all. n. 39; 2008 433; 2010 651; 2011 4497, 4565 n. II cpv. 1; 2012 3655. RU 2013 4425 art. 57 cpv. 1 e 2]. Vedi ora la LF del 14 dic. 2012 (RS 420.1).

⁹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

² Un osservatorio dello sport e dell'attività fisica allestisce la documentazione sulla base di dati empirici sotto forma di indicatori comprensibili.

³ Il DDPS designa come osservatorio dello sport e dell'attività fisica un'istituzione adeguata. Stipula con essa un contratto di prestazioni.

Titolo 3: Sport di prestazione

Art. 71 Misure di promozione

¹ Nella promozione dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta l'UFSPÖ tiene in considerazione gli sforzi e gli interessi delle federazioni sportive nazionali.

² Può sostenere le scuole sportive fino al livello secondario II che, oltre alla formazione scolastica, promuovono in particolare lo sport giovanile di competizione.

Art. 72 Manifestazioni e congressi sportivi internazionali

¹ La partecipazione della Confederazione alle spese per la candidatura o la realizzazione di manifestazioni sportive internazionali è possibile se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. la disciplina sportiva in questione è particolarmente importante in Svizzera o la manifestazione è particolarmente rilevante per la piazza svizzera;
- b. si tratta di un evento di importanza europea o mondiale che non si tiene regolarmente in Svizzera;
- c. si tratta di un evento che non rientra nelle competizioni che si svolgono a scadenze regolari;
- d. l'organizzazione della manifestazione sportiva è assegnata da una federazione sportiva internazionale o da un organizzatore internazionale sulla base di una procedura di candidatura;
- e. la federazione sportiva cui la manifestazione si riferisce adotta particolari misure di promozione in relazione con la manifestazione sportiva.

² Il contributo ammonta al massimo alla metà dell'importo computabile concesso complessivamente alla manifestazione dai Cantoni e dai Comuni. Il DDPS stabilisce l'importo computabile.

³ L'ammontare dell'importo si fonda su:

- a. l'importanza della manifestazione;
- b. l'importanza della disciplina sportiva in Svizzera;
- c. l'entità delle prestazioni fornite a favore della pertinente manifestazione da altri organismi pubblici, segnatamente l'esercito e la protezione civile;
- d. i costi complessivi della manifestazione.

⁴ Se la Confederazione ha un interesse particolare allo svolgimento della manifestazione, la partecipazione ai costi può essere maggiore.

⁵ Per il sostegno ai congressi internazionali dedicati allo sport sono applicabili per analogia i capoversi 1 lettere a e b nonché 2 e 3.

Art. 72a⁹⁸ Formazione e formazione continua degli allenatori

¹ L'UFSPPO dirige un centro di competenze per la formazione e la formazione continua degli allenatori nello sport giovanile di competizione e nello sport di punta.

² Propone formazioni e perfezionamenti nel settore della formazione degli allenatori.

³ Può vincolare l'ammissione a singole offerte di formazione a qualifiche specifiche ottenute nell'ambito della formazione dei quadri G+S o a qualifiche equivalenti nonché a un'attività svolta in quel momento nello sport di competizione.

⁴ Può collaborare con organizzazioni del mondo del lavoro nel settore della formazione professionale degli allenatori e con ulteriori istituzioni svizzere o estere nel settore della formazione degli allenatori.

Titolo 4: Correttezza e sicurezza⁹⁹

Capitolo 1: Doping¹⁰⁰

Art. 73 Agenzia nazionale antidoping

¹ Il DDPS designa come agenzia nazionale antidoping un'istituzione idonea.

² Incarica l'istituzione di cui al capoverso 1 di adottare misure contro il doping mediante formazione, consulenza, documentazione, ricerca e informazione nonché le misure di cui all'articolo 20 capoverso 3 LPSpo e ne sostiene l'attività di controllo con aiuti finanziari.

³ Stipula con l'istituzione di cui al capoverso 1 un contratto di prestazione che indica nel dettaglio tutti i compiti da svolgere e l'indennizzo per l'adempimento di tali compiti. Disciplina inoltre gli aiuti finanziari per l'attività di controllo.

⁴ Non rientrano nel mandato i compiti legislativi o la rappresentanza della Confederazione Svizzera in seno a organizzazioni internazionali.

⁵ L'UFSPPO sorveglia l'istituzione nell'adempimento dei compiti che le sono assegnati. In caso di controversie in merito al contratto di prestazione emana una decisione.

⁹⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU **2021** 498).

⁹⁹ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 1 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5155).

¹⁰⁰ Introdotto dall'all. 2 n. II 1 dell'O dell'7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5155).

Art. 74 Prodotti e metodi proibiti

¹ Sono considerati prodotti proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSPo:

- a. le sostanze elencate nell'allegato;
- b. i sali, gli esteri, gli eteri e gli isomeri ottici da esse derivati;
- c. i sali, gli esteri, gli eteri degli isomeri ottici; e
- d. i preparati che contengono tali sostanze.

² Sono considerati metodi proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSPo i metodi elencati nell'allegato.

Art. 75 Controlli antidoping

¹ L'obbligo a sottoporsi a controlli antidoping per chi partecipa a competizioni sportive inizia a partire dalle 12 ore precedenti la gara alla quale si è iscritto e si protrae al termine della stessa per tutto il tempo necessario allo svolgimento dei controlli.

² Sono considerate competizioni sportive tutte le manifestazioni sportive:

- a. organizzate dall'associazione mantello dello sport svizzero, dalle federazioni ad essa affiliate e dalle loro federazioni locali e società sportive; o
- b. conformemente ai regolamenti di una federazione sportiva internazionale o nazionale.

Art. 76 Requisiti per i controlli antidoping

¹ L'agenzia nazionale antidoping allestisce ogni anno un piano dei controlli nel quale stabilisce:

- a. il numero dei controlli da effettuare;
- b. una ripartizione dei controlli efficace e in funzione dei rischi propri alle differenti discipline sportive;
- c. la ripartizione tra controlli durante l'allenamento e controlli durante le competizioni;
- d. il programma annuale.

² La scelta degli atleti da sottoporre a un controllo antidoping deve avvenire mediante un procedimento indipendente dalla disciplina sportiva e non prevedibile per le persone da controllare e per il loro entourage.

³ I controlli avvengono senza preavviso. In casi eccezionali, segnatamente nel caso di controlli successivi, possono essere annunciati; la sfera privata delle persone controllate va protetta.

⁴ I controlli che prevedono operazioni invasive quali prelievo di sangue e di tessuti devono essere eseguiti da persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie all'intervento nel quadro di una formazione professionale.

⁵ La procedura, il materiale utilizzato e il trasporto al laboratorio di analisi devono essere conformi agli standard internazionali.

Art. 77 Analisi e utilizzazione dei risultati delle stesse

¹ L'analisi dei risultati dei campioni prelevati deve essere effettuata conformemente agli standard internazionali da un laboratorio accreditato a livello internazionale per l'esecuzione di analisi antidoping.

² Se il risultato dell'analisi è positivo il laboratorio redige all'attenzione dell'organo di controllo antidoping un rapporto di analisi comprensibile, credibile e conforme agli standard internazionali.

³ L'organo di controllo antidoping competente annuncia immediatamente i risultati positivi:

- a. all'organo disciplinare della federazione sportiva competente, chiedendogli l'apertura di un procedimento disciplinare; e
- b. all'autorità di perseguimento penale competente, facendole pervenire l'intera documentazione.

Art. 78 Informazione delle autorità giudiziarie e di perseguimento penale

¹ Le autorità giudiziarie e di perseguimento penale competenti per l'infrazione delle norme di cui all'articolo 22 LPSpo trasmettono all'agenzia nazionale antidoping le seguenti informazioni:

- a. le generalità (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, nazionalità) della persona incolpata;
- b. la disciplina sportiva e la specialità;
- c. le generalità (nome, indirizzo, data di nascita, nazionalità) di allenatori, medici, accompagnatori della persona incolpata;
- d. il motivo per cui è stata avviata l'inchiesta penale;
- e. le indicazioni relative ai prodotti dopanti, stupefacenti o terapeutici sequestrati;
- f. i verbali degli interrogatori;
- g. le informazioni relative a precedenti giudiziari nell'ambito della LPSpo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa;
- h. le decisioni delle autorità giudiziarie e di perseguimento penali necessarie per garantire i diritti delle parti secondo l'articolo 23 capoverso 3 LPSpo, complete di motivazione;
- i. ulteriori indicazioni idonee a lottare contro ulteriori abusi in materia di doping.

² Le autorità giudiziarie e di perseguimento penale possono trasmettere le informazioni soltanto se in tal modo:

- a. non si ledono i diritti della personalità di terzi; e

- b. non si compromette lo scopo dell'inchiesta penale.

Capitolo 2:¹⁰¹ Manipolazione delle competizioni nello sport

Art. 78a

¹ L'UFSPo partecipa al coordinamento delle misure per combattere la manipolazione di competizioni sportive.

² Adotta le misure necessarie nel suo settore di competenza, in particolare in materia di formazione, prevenzione e consulenza.

³ Concede aiuti finanziari soltanto a organizzazioni sportive che nel loro ambito dispongono di regole e procedure adeguate ai rischi che consentono di lottare contro la manipolazione di competizioni sportive. L'organizzazione sportiva deve in particolare:

- a. vietare ai suoi membri di:
 1. concludere scommesse sportive sulle proprie competizioni,
 2. impiegare abusivamente o divulgare informazioni privilegiate;
- b. sensibilizzare i suoi membri sul rischio di una manipolazione delle competizioni sportive mediante formazione, consulenza, documentazione e informazione;
- c. provvedere affinché i giudici e gli arbitri previsti per una competizione siano nominati il più tardi possibile.

⁴ L'UFSPo può sopprimere o ridurre gli aiuti finanziari alle organizzazioni sportive qualora queste ultime violino gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 64 capoverso 2 della legge federale del 29 settembre 2017¹⁰² sui giochi in denaro.

Titolo 5 : Esecuzione

Art. 79 Procedura per il versamento degli aiuti finanziari

Fatte salve le disposizioni contrarie di cui all'articolo 32 LPSpo e le disposizioni derogatorie degli articoli 22–26 della presente ordinanza, sono applicabili le disposizioni del capitolo 3 della legge federale del 5 ottobre 1990¹⁰³ sugli aiuti finanziari e le indennità.

¹⁰¹ Introdotta dall'all. 2 n. II 1 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).

¹⁰² RS 935.51

¹⁰³ RS 616.1

Art. 80 Emolumenti e prezzi per le prestazioni dell'UFSP0

¹ ...¹⁰⁴

² L'UFSP0 fissa i prezzi dei perfezionamenti di cui all'articolo 57 capoverso 2 conformemente ai principi dell'articolo 9 della legge federale del 20 giugno 2014¹⁰⁵ sulla formazione continua.¹⁰⁶

³ L'UFSP0 pubblica i listini dei prezzi delle prestazioni commerciali fornite regolarmente.

⁴ In caso di ritardi nel pagamento di emolumenti l'UFSP0 è autorizzato a rifiutare ai debitori ulteriori prestazioni fino all'avvenuto completo pagamento.

Art. 80a¹⁰⁷ Equipaggiamento dei collaboratori dell'UFSP0

¹ L'UFSP0 può consegnare ai propri collaboratori capi d'abbigliamento uniformi per renderli riconoscibili, in particolare nelle attività di formazione o in altre attività svolte a contatto con terzi.

² Può consegnare ai propri collaboratori un'attrezzatura sportiva personale, per quanto essa sia necessaria all'adempimento dei rispettivi compiti professionali.

Titolo 6: Disposizioni finali**Art. 81** Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

1. ordinanza del 21 ottobre 1987¹⁰⁸ sul promovimento della ginnastica e dello sport;
2. ordinanza del 14 giugno 1976¹⁰⁹ sull'educazione fisica nelle scuole professionali;
3. ordinanza del 21 ottobre 1987¹¹⁰ sulla preparazione dei maestri di ginnastica e sport nelle università;
4. ordinanza del 17 ottobre 2001¹¹¹ sui requisiti minimi per l'esecuzione di controlli antidoping.

¹⁰⁴ Abrogato dall'art. 10 dell'O del 15 nov. 2017 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6601).

¹⁰⁵ RS 419.1

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

¹⁰⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

¹⁰⁸ [RU 1987 1703; 1990 981; 1994 1392; 1996 3018; 1998 1472; 2000 2427, 2966; 2002 723 all. 2 n. 2, 4003; 2004 4593; 2005 257; 2006 4705 n. II 28; 2007 4297, 5823 n. I 3; 2011 5227 n. I 4.2]

¹⁰⁹ [RU 1976 1403, 1998 1822 art. 24 cpv. 1 lett. e]

¹¹⁰ [RU 1987 1464, 1996 2243 n. I 22, 3021]

¹¹¹ [RU 2001 2971, 2007 1469 all. 4 n. 6]

Art. 82 Modifica del diritto vigente...¹¹²**Art. 83** Disposizioni transitorie

¹ Le offerte G+S destinate a bambini e giovani nei GU 1–5 e le offerte della formazione dei quadri G+S già iniziate alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza vengono portate a termine e conteggiate secondo il diritto anteriore.

² Le offerte G+S del GU 7 già iniziate alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza vengono svolte secondo le nuove disposizioni. L'UFSPÖ può stipulare con gli organizzatori accordi per un sostegno forfettario. Questi accordi sono validi fino al 30 settembre 2014 al più tardi.¹¹³

³ Il programma quadro d'insegnamento secondo l'articolo 53 deve essere emanato entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. I programmi d'insegnamento dell'educazione fisica devono essere emanati entro due anni dall'entrata in vigore del programma quadro.

Art. 83a¹¹⁴ Disposizione transitoria della modifica del 20 agosto 2014

Gli accordi di cui all'articolo 83 capoverso 2 sono validi fino al 31 dicembre 2015 al più tardi.

Art. 83b¹¹⁵ Disposizione transitoria della modifica dell'11 settembre 2015

Gli accordi di cui all'articolo 83 capoverso 2 sono validi fino al 31 dicembre 2019 al più tardi.

Art. 83c¹¹⁶**Art. 83d**¹¹⁷**Art. 83e**¹¹⁸ Disposizione transitoria della modifica del 30 marzo 2022

¹ Le offerte G+S di organizzatori che hanno chiuso un'offerta fra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2022 sono autorizzate fino al 30 novembre 2025 anche se gli organizzatori non sono registrati ai sensi dell'articolo 10a.

¹¹² Le mod. possono essere consultate alla RU **2012** 3967.

¹¹³ Vedi anche l'art 83a.

¹¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 20 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU **2014** 2841).

¹¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 3701).

¹¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020 (RU **2020** 1513). Abrogato dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° dic. 2022 (RU **2022** 217).

¹¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 al 31 dic. 2021 (RU **2020** 1757).

¹¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU **2022** 217).

² L'UFSPO può conferire il riconoscimento complementare «sicurezza» alle persone che hanno assolto una formazione continua sui temi della sicurezza nelle rispettive discipline sportive entro il 31 dicembre 2025.

Art. 84 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2012.

Allegato
(art. 74)

Prodotti e metodi proibiti

I. Prodotti proibiti

1. Sostanze farmaceutiche non ammesse

Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa nella lista sottostante e non approvata da autorità sanitarie statali per l'uso terapeutico umano, come farmaci nella fase di sviluppo pre-clinico o clinico, non più autorizzati, droghe di sintesi, medicinali ad uso veterinario.

2. Agenti anabolizzanti e altre sostanze ad azione anabolizzante

a) Steroidi anabolizzanti androgeni esogeni

1-Androstendiolo (5 α -androst-1-en-3,17 β -diol), **1-Androstendione** (5 α -androst-1-en-3,17-dion), **Bolandiolo** (estr-4-ene-3 β ,17 β -diol), **Bolasterone**, **Boldenone**, **Boldione** (androsta-1,4-dien-3,17-dion), **Calusterone**, **Clostebolo**, **Danazolo** (17 α -etiril-17 β -idrossiandrost-4-eno[2,3-d]isossazolo), **Deidroclormetiltestosterone** (4-cloro-17 β -idrossi-17 α -metilandrosta-1,4-dien-3-on), **Desossimetiltestosterone** (17 α -metil-5 α -androst-2-en-17 β -ol), **Drostanolone**, **Etilestrenolo** (19-nor-17 α -pregn-4-en-17-ol), **Fluossimesterone**, **Formebolone**, **Furazabolo** (17 β -idrossi-17 α -metil-5 α -androstan-2,3-c]-furazano), **Gestrinone**, **4-Idrossitestosterone** (4,17 β -diidrossi-androst-4-en-3-on), **Mestanolone**, **Mesterolone**, **Metenolone**, **Metandienone** (17 β -idrossi-17 α -metilandrosta-1,4-dien-3-on), **Metandriolo**, **Metasterone** (2 α ,17 α -dimetil-5 α -androstan-3-on-17 β -ol), **Metildienolone** (17 β -idrossi-17 α -metilestra-4,9-dien-3-on), **Metil-1-testosterone** (17 β -idrossi-17 α -metil-5 α -androst-1-en-3-on), **Metilnortestosterone**, (17 β -idrossi-17 α -metilestr-4-en-3-on), **Metiltestosterone**, **Metribolone** (Metiltrienolone 17 β -idrossi-17 α -metilestra-4,9,11-trien-3-on), **Mibolerone**, **Nandrolone**, **19-Norandrostendione** (estr-4-en-3,17-dion), **Norboletone**, **Norclostebolo**, **Noretandrolone**, **Ossabolone**, **Ossandro-lone**, **Ossimesterone**, **Ossimetolone**, **Prostanozolo** (17 β -idrossi-5 α -androstan-3,2-c]pyrazol), **Quinbolone**, **Stanozololo**, **Stenbolone**, **1-Testosterone** (17 β -idrossi-5 α -androst-1-en-3-on), **Tetraidrogestrinone**(18 α -homo-pregna-4,9,11-trien-17 β -ol-3-on), **Trenbolone**.

b. Steroidi anabolizzanti androgeni endogeni

Androstendiolo (androst-5-en-3 β ,17 β -diol), **Androstendione** (androst-4-en-3,17-dion), **Diidrotestosterone** (17 β -idrossi-5 α -androstan-3-on), **Prasterone** (Deidroepiandrosterone, DHEA), **Testosterone**.

c. Altre sostanze ad azione anabolizzante

Clenbuterolo, modulatori selettivi del recettore degli androgeni (SARMs), tibolone, zeranolo, zilpaterolo.

3. Sostanze che stimolano l'eritropoiesi

Le seguenti sostanze e i loro fattori di rilascio:

Epoetina alfa, beta, delta, omega, theta, zeta e analoghe eritropoietine umane ricombinanti, darbepoetina alfa (dEPO), metossi polietilen glicol-epoetina beta, anche PEG-epoetina beta, Continuous Erythropoiesis Receptor Activator (CERA), stabilizzatori del fattore ipossia-inducibile (HIF), peginesatide (Hematide).

4. Ormoni della crescita, fattori della crescita insulino-simile e altri fattori della crescita

Ormone della crescita (GH), fattore di rilascio dell'ormone della crescita (Growth Hormone Releasing Hormones (GHRH)), peptidi di rilascio dell'ormone della crescita (Growth Hormone Releasing Peptides (GHRP)), fattore di crescita insulino-simile (ad es. IGF-1, analoghi IGF-1), fattori di crescita del fibroblasto (FGF), fattori di crescita degli epatociti (HGF), fattori di crescita meccanici (MGF), fattori di crescita di derivazione piastrinica (PDGF), fattore di crescita vascolare-endoteliale (VEGF), e altri fattori di crescita che in muscoli, tendini o legamenti influenzano la sintesi o la degradazione delle proteine, la vascolarizzazione, l'utilizzazione di energia, la capacità rigenerativa o la commutazione del tipo di fibra.

5. Gonadotropine

Gonadotropina corionica (HCG), ormone luteinizzante (LH), gonadotropina corionica alfa, ormone luteinizzante lutropina alfa.

6. Insuline

Insulina

7. Corticotropine

Corticotropina, tetracosactide

8. Inibitori dell'aromatasi

Aminoglutetimide, anastrozolo, androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatriene-dione), 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), exemestano, formestano, letrozolo, testolattone

9. Modulatore selettivi dei recettori estrogeni (SERM)

Raloxifene, tamoxifene, toremifene

10. Sostanze con effetto anti estrogenico

Clomifene, ciclofenil, fulvestrant

11. Inibitori della miostatina

Stamulumab

12. Modulatori metabolici

Agonisti (ad es. GW 1516) del recettore d attivato dal proliferatore del perossisoma δ (PPAR δ) e agonisti (ad es. AICAR) dell'asse PPAR δ -AMP-protein chinasi attivato (AMPK).

II. Metodi proibiti

1. Incremento della capacità di trasporto di ossigeno

Il doping ematico, compresa l'utilizzazione di sangue autologo, omologo o eterologo oppure di prodotti a base di cellule ematiche rosse di qualsiasi provenienza e l'incremento artificiale della capacità di assorbimento, di trasporto o di liberazione dell'ossigeno, segnatamente per mezzo di perfluorocomposti, dell'efaproxiral (RSR 13) e di prodotti a base di emoglobina modificata (ad esempio surrogati sanguigni emoglobinici e prodotti di emoglobina microincapsulata).

2. Manipolazioni chimiche e fisiche

Le manipolazioni o la tentata manipolazione con lo scopo di alterare l'integrità o la validità di un campione prelevato durante un controllo antidoping.

3. Doping genetico

Trasferimento di acidi nucleici o sequenze di acido nucleico e/o utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate.

